



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria-pasticceria- confetteria artigianale svizzera

Modifica del 19 maggio 2022

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera, allegato ai decreti del Consiglio federale del 8 ottobre 2015, del 20 agosto 2018, del 6 novembre 2018 e del 7 marzo 2019¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 41d Utilizzo dei contributi

I contributi prelevati secondo l'articolo 41b e l'articolo 41c CCL, come pure i loro interessi, vengono utilizzati come segue:

- a) per preparare dei mezzi per la formazione e il perfezionamento professionale del settore cui fanno capo i panettieri-pasticceri-confettieri svizzeri;
- b) per coprire i costi d'esecuzione del contratto (costi della commissione permanente come pure organizzazioni esterne, spese delle associazioni delle parti contraenti come pure spese di esecuzione generali);
- c) per destinare i contributi alle spese delle associazioni delle parti contraenti per il perfezionamento professionale e
- d) ai fini della sicurezza sul lavoro et tutela della salute.

¹ FF 2015 6213; 2018 4387, 5991; 2019 1951

Regolamentazione salariale per il personale addetto alla ristorazione

Art. 2 Salari minimi

... i salari minimi mensili per il personale impiegato a tempo pieno ammontano a ...:

| | | |
|-----------|---|---------|
| I | Lavoratori conformemente all'articolo 6b CCL | |
| | Ossia privi di attestato professionale o senza attestato professionale riconosciuto (conformemente all'art. 6a cpv. 2) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione : | 3 477.– |
| | In caso di formazione «Progresso» e ottenimento del relativo certificato: | 3 682.– |
| II | Lavoratori conformemente all'articolo 6a CCL | |
| | Ossia con un attestato professionale riconosciuto (conformemente all'art. 6a cpv. 2) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione . | |
| | 1. Con certificato federale di formazione pratica (CFP) : | 3 793.– |
| | 2. Con attestato federale di capacità (AFC) : | 4 203.– |
| | 2a. Con attestato federale di capacità (AFC) + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione: | 4 304.– |
| | 3. Con esame federale di professione : | 4 920.– |

La restante parte dell'appendice 3 rimane invariata.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2022 e ha effetto sino al 31 dicembre 2023.

19 maggio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr